Ufficio Assicurazione e Sinistri

DECRETO DIRIGENZIALE N. /DA del \_ 08 APR 2024

Oggetto: Contenzioso Grioli Giuseppe/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Fabio Contarino

#### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

#### Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 949/2020 tra le parti Grioli Giuseppe /Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza nº 213/24 del 24/02/24, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 1.400,00 oltre ad interessi e rivalutazione per € 93,76, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 1.390,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 1.639,94 da distrarsi all'avv. Fabio Contarino, come da conteggio inviato dal legale stesso, per un totale complessivo di € 3.133,70

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

#### VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;
- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

#### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- Impegnare la somma di € 3.133,70 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- Effettuare, in esecuzione della sentenza nº 213/24 del 24/02/24 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 1.493,76 in favore di Grioli Giuseppe nato a Messina il 31/03/57 c.f. GRLGPP57C31F158N tramite bonifico sul c/c IBAN IT07V 07601 16500 000063 755367 allo stesso intestato:
- Effettuare, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 1.639,94 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Fabio Contarino nato a Messina il 9/07/69 c.f. CNTFBA69L09F158L tramite bonifico sul c/c IBAN IT82L 02008 16530 000110 111499 allo stessa intestato;
- Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Generale Døtt. Calogero Franco Fazio

Sede Uffici 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10 - tel. +39 091 6259329 00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41 - tel. +39 06 6794932

Con riguardo ai beni di proprietà di enti pubblici, in passato,
Repert. n. 248/2024 del 26/02/2024
l'accertamento della responsabilità risarcitoria, si fondava sui criteri di
Sentenza n. Cronol. 2208/2024 del 26/02/2024
responsabilità di cui all' art. 2043 c.c., sicchè era l'utente danneggiato a
dover provare l'esistenza dell'insidia non visibile e non prevedibile.

Solo a partire dagli anni '80 si è aperta una breccia nell'orientamento tradizionale, che ha portato la Suprema Corte ad affermare l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. anche nei confronti della p.a., seppure limitatamente ad alcune fattispecie tipizzate.

In tempi più recenti, i giudici di legittimità sono stati indotti ad un nuovo esame della questione, sull'impulso della pronuncia della Corte costituzionale n. 156 del 1999, la quale, ha ritenuto come non violi il dettato costituzionale l'interpretazione dell'art. 2051 c.c., che ne esclude l'applicabilità alla p.a. "allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile – per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale da parte di terzi – un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti".

A seguito della pronuncia della Consulta, la notevole estensione del bene e l'uso generale e diretto sono stati considerati "meri indici" dell'impossibilità di un concreto esercizio del potere di controllo sul bene, "da riscontrarsi attraverso un'indagine svolta caso per caso" dal giudice di merito (Cass. Civ., n. 24793/2013).

Per tale ultimo orientamento (avallato, in particolare, dalla terza sezione civile della Cassazione, con le sentenze n. 3651 del 20-02-06, n. 5445 del 14-03-06 e, da ultimo, n. 15583 del 6-07-2006), al quale questo giudice aderisce, "presupposti applicativi della fattispecie di responsabilità



descritta dall'art. 2051 c.c. sono la custodia e la desperante del 248/2024 del 26/02/2024 Sentenza n. cronol. 2208/2024 del 26/02/2024

Sentenza n. cronol. 2208/2 dalla cosa", sicché "l'onere probatorio gravante sul danneggiato si esaurisce nella prova dei descritti presupposti, incombendo sul presunto responsabile l'onere di dimostrare – diversamente dal paradigma generale di responsabilità di cui all'art. 2043 c. c. - l'assenza di colpa e, quindi, che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza, cioè con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso concreto".

Ne consegue la necessità per il danneggiato di dimostrare soltanto l'esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, spettando all'Ente l'onere di provare il fortuito, ossia l'esistenza di fatti straordinari ed imprevedibili in grado di interrompere il nesso causale che lega l'evento lesivo alla cosa.

Invero, con specifico riferimento al tema della rilevanza, all'interno della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità, deve ritenersi che, una volta che il danneggiato abbia prospettato e provato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (v. Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 30 giugno 2022, n. 20943).

Nel caso di specie, sulla base delle risultanze istruttorie a disposizione di questo giudicante, e segnatamente della prova testimoniale espletata nel corso del giudizio, può dirsi adeguatamente dimostrato quanto affermato da parte attrice e, cioè che i danni al mezzo di proprietà della stessa si sono



verificati a causa di pietre e calcinacci, staccatisi, da la controla galle 2024 del 26/02/2024 Sentenza n. cronol. 2208/2024 del 26/02/2024 "Scoppo" sovrastante il tratto stradale in questione, nelle circostanze di

tempo di cui in atti.

La dinamica è stata confermata dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in udienza, all'udienza del 26.10.2022, in particolare da Pidalà Sergio, il quale, viaggiava a tergo del mezzo attoreo e, nel confermare la dinamica dell'occorso, nonché i danni riportati dalla vettura come descruitti in atti, ha, altresì, dichiarato di avere visto dei calcinacci che "rimbalzavano sull'auto", che, probabilmente a causa dello spavento del conducente, "ha avuto qualche sussulto", come rifertito dal testimone.

Pertanto, alla luce dell'istruttoria svolta in giudizio, può dirsi sufficientemente raggiunta la prova della sussistenza della derivazione causale dell'evento - danno dalla presenza dell'insidia.

L'ente convenuto, dal canto suo, pur costituendosi in giudizio, non ha provato l'esistenza di fatti straordinari ed imprevedibili in grado di interrompere il nesso causale sopra evidenziato, limitandosi a contestare le allegazioni attoree.

Nel caso di specie, sussiste il rapporto di custodia del bene pubblico, avuto riguardo alle caratteristiche della strada in questione (autostrada). Tali circostanze sono, pertanto, sintomatiche della possibilità (anche rispetto alle aspettative degli utenti) della custodia del bene, dal cui difetto di manutenzione e/o riparazione è stato causato il danno.

In particolare, la repentina insorgenza dell'insidia non esclude, di per se stessa, che, rispetto alla fattispecie de qua, fosse esigibile, da parte dell'ente gestore, un'attività di controllo specifica e continua, finalizzata alla messa in



sicurezza del tratto di strada in questione. Invero, il Repert ne ne 248/2024 del 26/02/2024

Sentenza n. cronol. 2208/2024 del 26/02/2024 giudizio non sia emerso se fossero stati segnalati eventi simili nei luoghi teatro del sinistro, non avrebbe esentato l'ente convenuto, proprietario dell'autostrada, dall' adottare – o assicurarsi che venissero da altri adottati - i presidi necessari ad eliminare i fattori di rischio conosciuti e conoscibili con un attento e doveroso monitoraggio del territorio, per esempio attraverso appositi sopralluoghi dei propri tecnici ovvero altre attività di sollecitazione presso terzi al controllo e alla verifica della sicurezza dei luoghi, in relazione, altresì, alle caratteristiche degli stessi e al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno (v. Cass. nº 15720/2011, Cass. n. 8229/2010 e Cass. n. 8157/2009).

Nel caso di specie, non può dirsi che il Consorzio convenuto abbia dimostrato l'insorgenza del caso fortuito, estraneo ed estrinseco rispetto alla "cosa in custodia", a fronte di un'adeguata predisposizione di un'attività di controllo e monitoraggio richiesta dalla particolarità dei luoghi, né che abbia segnalato in alcun modo la possibile insorgenza dell'insidia.

Va, peraltro, aggiunto, sul piano processuale, che l'ente convenuto non ha fornito, come avvenuto in altre simili circostanze, alcuna prova in ordine, per esempio, all'assenza di segnalazioni circa l'esistenza dell'insidia o di eventi di danno simili a quello causatosi nei luoghi indicati dall'odierno deducente e nelle medesime circostanze di tempo.

La ricostruzione logico-giuridica fin qui esposta consente, quindi, di affermare la responsabilità del Consorzio convenuto per l'evento dannoso occorso al veicolo dell'attore, considerato che l'estensione del tratto stradale in questione non è di per sé indice dell'impossibilità di controllo e



manutenzione dello stesso, ivi comprese le gallerie qual presenta interessata 2024 del 26/02/2024 Sentenza n. cronol. 2208/2024 del 26/02/2024

Sentenza n. cronol. 2208/2024 del 26/02/2024 dall'evento, da cui, peraltro anche alla luce della casistica a disposizione di questo giudicante, è prevedibile che si verifichi il distacco di calcinacci con conseguenti danni ai veicoli in transito.

Ciò posto, deve affermarsi l'obbligo, dell'ente convenuto, di risarcire i danni cagionati nell'occorso all'autovettura di proprietà dell'attore.

In ordine al quantum del risarcimento, va osservato che in materia di risarcimento dei danni da circolazione stradale, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, tra gli elementi indiziari che possono fornire un supporto, al fine di provare il danno riferito alla spesa sostenuta per la riparazione del veicolo, in casi particolari, possano non risultare sufficienti, a dimostrare l'entità del danno, la perizia di parte (sebbene confermata, come nel caso de quo, dal compilatore), giacché al pari del preventivo di spesa e delle riproduzioni fotografiche si tratta, pur sempre, di un documento proveniente da un terzo non formatosi nel contraddittorio delle parti e come tale sucettibile di valutazione discrezionale (Cass. n° 8004/05).

Tutto ciò premesso e considerato, va osservato, pertanto, che in detta materia, per provare il danno emergente conseguente alle riparazioni effettuate su un mezzo "incidentato", non assumono rilievo di per se stessi né il preventivo di spesa né le riproduzioni fotografiche nè la fattura, dovendosi il giudizio formarsi alla stregua degli elementi come in concreto caratterizzanti il caso di specie. D'altra parte codesto giudicante, quando, come nel caso in esame, si tratta di procedere in buon sostanza a una "mera operazione economica" e non sussistono le condizioni per disporre



validamente una consulenza tecnica d'ufficio, Repeter no 248/2024 del 26/02/2024 Sentenza n. cronol. 2208/2024 del 26/02/2024 dell'importo, ritiene di attribuire valore, per formare il proprio convincimento, alla circostanza che taluno dei documenti in parola sia stato confermato dal compilatore e/o alla comparazione dei documenti prodotti

Si ha che, nel caso di specie, pur in presenza della perizia di parte attrice, confermata in giudizio dal compilatore PA Summa Natalino e i cui importi appaiono congrui alla luce dei danni emergenti dalle riproduzioni fotografiche in atti, questo giudici ritiene equo ridurre l'ammontare del risarcimento reclamato, atteso che mancano, nel corredo probatorio, documenti fiscalmente validi, da cui risulti l'entità delle riparazioni effettivamente eseguite sul mezzo attoreo.

dalle parti.

Pertanto, l'ammontare del risarcimento va determinato in via equitativa, in complessivi € 1.400 (IVA inclusa).

Sull'importo così determinato vanno calcolati gli interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco temporale del ritardo; ciò fino alla data della sentenza, posto che, da tale momento fino al saldo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rilavalutato, trasformandosi il debito di valore in debito di valuta.

Per effettuare tale calcolo, occorrerà quindi *devalutare* la somma, come sopra determinata secondo gli indici ISTAT, fino alla data del sinistro (30.08.2019); su tale somma, via via rivalutata mese per mese, potranno calcolarsi gli interessi compensativi, stabiliti nella misura legale, da aggiungere alla predetta somma.

In ordine al lamentato danno da c.d. fermo tecnico, anche a voler aderire



all'orientamento di maggior favore per il danneggiato con la cronol. 2208/2024 del 26/02/2024 civ., n. 13215/15, Cass. n. 22687/13, Cass. n. 22687/13; Cass. n. 23916/06;

Cass. nº 12908/04; Cass. nº17963/02) e volendo ricomprendere nelle voci di danno da c.d. fermo tecnico le conseguenze immediate e dirette dipese dalla sosta forzata del veicolo, nel caso di specie, non vi è alcun principio di prova circa il periodo di sosta forzata, resosi necessario per la presunta riparazione del veicolo, sicché non può darsi alcuna liquidazione di tale voce di danno nemmeno in via equitativa; invero, alla luce della sentenza nº20620/15 "nel nostro ordinamento non esistono danni in rebus ipsis, e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto e dell'interesse non sia derivato un concreto pregiudizio" ( in tal senso anche Cass. nº 6907/12, Cass. n. 17135/11 e Cass. n. 12820/99).

Sulle reclamate spese per la perizia stragiudiziale, si reputa di rigettarne l'istanza di liquidazione, trattandosi di un esborso volontariamente assunto dal proprietario del mezzo danneggiato, di per sé non necessitato dall'inerzia della controparte; peraltro, la giurisprudenza che, a determinate condizioni (v. Cass. n. 11154/2015), considera possibile riversare sul danneggiante le spese stragiudiziali, come danno emergente, attiene ad ipotesi di indennizzo diretto per il risarcimento del danno da circolazione stradale, mentre nella fattispecie in esame, non avendo il danneggiato azione diretta nei confronti dell'assicurazione, non si rendeva necessaria la preventiva interlocuzione con il liquidatore (relativa al diverso rapporto tra assicurato ed assicuratore), sicché, in definitiva, non può dirsi che la spesa abbia avuto "in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità", (ex



rifusione delle spese di lite, liquidate, secondo i parametri di cui al DM n. 55/14, in complessivi € 1.265,00 per compensi (calcolati per ogni fase processuale ai valori medi), € 125,00 per costi fissi non imponibili ( di cui 98,00 per CU e € 27,00 per imposta di bollo), oltre IVA se dovuta, CPA, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario che ne ha fatto rituale richiesta.

#### P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, uditi i procuratori delle parti; definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Grioli Giuseppe nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- 1. accoglie la domanda proposta dall'attore e per l'effetto
- 2. condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali riportati dal mezzo di proprietà di Grioli Giuseppe, in occasione del sinistro per cui è causa, liquidati in complessivi € 1.400,00 (IVA INCLUSA) oltre gli interessi legali sulla somma rivalutata come indicato nella parte motiva della sentenza;
- condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.265,00 per compensi, € 125,00 per

RG n. 949/2020

costi fissi non imponibili oltre IVA, CPRepenturso 248/2024 del 26/02/2024 Sentenza n. cronol. 2208/2024 del 26/02/2024 forfettarie nella misura del 15% sui compensi, come per legge, da

distrarsi in favore del procuratore anticipatario.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282 c.p.c..

Messina, 24.02.2024

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Francesca Panarello



#### Avv. Fabio Contarino Via C. Battisti n. 265 98123 Messina CF. n. CNTFBA69L09F158L P.I. n. 02526590837

Sig. GRIOLI GIUSEPPE cf. GRLGPP57C31F158N

#### PREAVVISO DI FATTURA

#### Prestazioni professionali

Onorario\Competenze professionali Sentenza n. 213\24 Gdp Messina	€	1.265,00
Spese generali 15%	€	189,75
Cpa 4% su € 1.454,75	€	58,19
Spese non imponibili (isc. a ruolo)	€	125,00
Totale	€	1.637,94
Spese Bollo	€	2,00
TOTALE	€	1.639,94

Messina 27\02\24

#### coordinate bancarie

IBAN : IT 82 L 02008 16530 000110111499 UNICREDIT MESSINA PIAZZA CAIROLI

Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – così come modificata dalla Legge 208\15. Il compenso non è soggetto a ritenute d'acconto ai sensi della Legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 comma 67

Regime forfettario

# STUDIO LEGALE AVV. FABIO CONTARINO

VIA C. BATTISTI N. 265 98123 MESSINA fabio.contarino@pec.it

## SENTENZA GRIOLI GIUSEPPE \ CAS N. 213\24 RG. 949 \20 GDP DI MESSINA

Trasmetto conteggio relativo alla sentenza di cui in oggetto.

Pertanto al Grioli Giuseppe è dovuta la somma di € 1.493,76 .

Si allega anteprima di fattura per spese e competenze legali da da distrarsi separatamente in favore del sottoscritto procuratore.

Le spese di registrazione della sentenza saranno a carico del C.A.S. quale parte soccombente.

Messina, 27\2\24

Avv. Fabio Contarino

### Calcolo della Devalutazione Monetaria

Importo da Devalutare: € 1.400,00

Dal mese di: Gennaio 2024 Al mese di: Agosto 2019

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Indice Gennaio 2024: 119,3 Indice Agosto 2019: 103,2

Raccordo Indici: 1

Indice di Devalutazione: 0,865 Totale Devalutazione: € 188,93 Importo Devalutato: € 1.211,07

### Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente

Capitale Iniziale: € 1.211,07 Data Iniziale: 30/08/2019 Data Finale: 31/01/2024

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Agosto 2019 Scadenza Rivalutazione: Gennaio 2024 Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	AI:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
30/08/2019	31/12/2019	€ 1.202,59	0,80%	123	€ 3,24
01/01/2020	30/08/2020	€ 1.202,59	0,05%	243	€ 0,40
30/08/2020	31/12/2020	€ 1.229,24	0,05%	123	€ 0,21
01/01/2021	30/08/2021	€ 1.229,24	0,01%	242	€ 0,08
30/08/2021	31/12/2021	€ 1.328,54	0,01%	123	€ 0,04
01/01/2022	30/08/2022	€ 1.328,54	1,25%	242	€ 11,01
30/08/2022	31/12/2022	€ 1.397,57	1,25%	123	€ 5,89
01/01/2023	30/08/2023	€ 1.397,57	5,00%	242	€ 46,33
30/08/2023	31/12/2023	€ 1.400,00	5,00%	123	€ 23,59
01/01/2024	31/01/2024	€ 1.400,00	2,50%	31	€ 2,97

Indice alla Decorrenza: 103,2 Indice alla Scadenza: 119,3

Raccordo Indici: 1

Coefficiente di Rivalutazione: 1,156 Totale Rivalutazione: € 188,93 Capitale Rivalutato: € 1.400,00 Totale Colonna Giorni: 1615

Totale Interessi: € 93,76

Rivalutazione + Interessi: € 282,69

Capitale Rivalutato + Interessi: € 1.493,76

POSTE ITALIANE - BANCOPOSTA 01/03/2024 18.03.21 ----- RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DI STIPENDIO/PENSIONE PER P.A. -----CMD =>

ACCREDITAMENTO SU C/C POSTALE

Numero di Conto Corrente inserito : 000063755367

Intestazione Conto Corrente : PIDALA' MARIA CONCETTA GRIOLI GIUSE

Coordinate IBAN: IT07V0760116500000063755367

Le coordinate IBAN sono cosi' costituite:

PAESE IT CHD 07 V CIN 07601 ABI CAB 16500

CONTO 000063755367

PF: 03=Exit



0

VALOA FINO AL 31/03/2027

AY 1688054



IPZS IN OCY - POM



Cognome	SRIOLI
Nome	GIUSEPPE
nato II	31/03/1957
(atto n	13 P 1
	A (NE) (
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	MESSINA (ME) - LARDERIA INFERIORE
Via CTRIZA	CCCNE
Stato civile	*********
Professione	125327249
CONNOTATI	E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura	1.73
CapeLi	BRIZZOLATI
Occhi	VERDI
Segni particol	ari
1 1	

